

## ACCORDO QUADRO INTERAZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE IN AGGREGAZIONE DI BENI E SERVIZI

### RICHIAMATO

- il Piano Sanitario Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 9.1.2007 il quale, nell'ambito della riqualificazione delle politiche di acquisizione di beni e servizi delle Aziende Sanitarie, pone quale obiettivo l'ottimizzazione delle risorse disponibili. Poiché, a fronte dell'attuale frammentazione degli acquisti, non sempre programmati, la Regione si propone di *promuovere l'avvio di un percorso improntato allo sviluppo di forme di collaborazione tra le Aziende, attraverso la condivisione delle procedure, il coordinamento delle attività e l'integrazione delle professionalità disponibili nelle singole Aziende;*
- lo stesso Piano Sanitario Regionale dei Servizi Sanitari, che pone quali obiettivi rilevanti per l'avvio del percorso di riqualificazione delle politiche degli acquisti: a) la diffusione di forme di cooperazione interaziendale; b) il raggiungimento di elevati livelli di specializzazione nelle diverse tipologie di acquisti; c) l'adozione di strategie tese a conciliare il criterio del minor prezzo con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvaguardando la qualità degli approvvigionamenti; d) la realizzazione di economie di scala attraverso una più efficace programmazione degli acquisti; e) lo sviluppo della cultura del confronto e dell'osservazione delle procedure, dei prezzi, delle condizioni contrattuali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n 23/10 del 3.6.2007, ad oggetto "Principi e criteri per l'Atto Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali. Approvazione preliminare", ed in specie il relativo allegato che al punto 5. (Regolamentazione dei contratti di fornitura di beni e servizi), tra l'altro contempla che i singoli atti aziendali debbano contenere: a) *la programmazione delle forniture di beni, servizi e lavori organizzata secondo azioni e strategie tali da conseguire risultati coerenti con efficaci e apprezzabili livelli di attività istituzionale e con una significativa economia di gestione;* b) *il ricorso a sistemi integrati di acquisizione con altre aziende sanitarie tramite unioni di acquisto o altre forme di aggregazione della domanda;*
- gli Atti Aziendali delle Aziende coinvolte nel presente accordo, laddove nei singoli Atti, ciascuna Azienda si impegna ad incentivare il ricorso, di concerto con le altre Aziende, a sistemi integrati di acquisizione, tramite Unioni di Acquisto o altre forme

*di aggregazione dei fabbisogni, per categorie di beni che presentano un sufficiente grado di standardizzazione;*

- l'art 16 "Rapporti tra Regione e ASL", della legge regionale n. 10/28.7.2006, laddove al punto 3 evidenzia l'intendimento della Regione di perseguire l'unitarietà, l'uniformità ed il coordinamento delle funzioni del SSR, nonché di *promuovere l'integrazione e la cooperazione fra le Aziende e favorire il coordinamento a livello regionale delle politiche finalizzate all'acquisto di beni e servizi, anche attraverso Aziende capofila.*

## CONSIDERATO

- che al fine di dare pratica attuazione alle norme sopra richiamate, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, l'Azienda Ospedaliera di concerto con la Regione Sardegna, ritengono opportuno sottoscrivere un Accordo Interaziendale che costituisce il necessario presupposto per realizzare acquisti in unione ed attività collaterali, atti a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, secondo criteri di economicità e trasparenza, razionalizzazione delle procedure di individuazione dei contraenti, riduzione delle spese per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, sviluppo dell'innovazione, nonché efficiente e razionale utilizzo delle risorse umane;
- che il processo attraverso cui si espleta ogni Unione di Acquisto ha il suo avvio nella originaria fusione di due o più manifestazioni di volontà espresse dai Rappresentanti Legali delle Aziende interessate all'espletamento di attività in forma consorziata e si sviluppa, attraverso l'integrazione dei rispettivi elaborati amministrativi e tecnici, lo svolgimento della complessiva procedura e la contestuale definizione dell'iter procedurale;
- che si considerano parte attiva ed imprescindibile di ciascuna Azienda i Responsabili dei Servizi Acquisti/Provveditorato e agli stessi compete la responsabilità della predisposizione del programma annuale degli acquisti e delle procedure di gara da espletarsi nel corso della medesima annualità. In relazione a ciò, ciascuna Azienda è tenuta a dare notizia del proprio programma annuale a tutte le altre Aziende coinvolte nell'Accordo, incentivando la comunicazione, gli incontri e l'utilizzo della posta elettronica per la trasmissione di ogni notizia e comunicazione;
- che si ritiene auspicabile un allineamento delle scadenze contrattuali, ma in caso di non coincidenza, attuale, è opportuna una differenziata data di decorrenza ed una univoca data di scadenza contrattuale;
- che il presente Accordo Quadro è da intendersi intendimento di massima e che le Unioni di Acquisto saranno successivamente formalizzate, in relazione all'interesse alla procedura in comune che si manifesterà tra due o più Aziende e si perfezionerà nel momento di incontro delle volontà espresse dalle Direzioni Aziendali interessate;
- che ai fini della individuazione dell'Azienda Capofila è determinante il criterio di una corretta ed equa ripartizione delle competenze connesse alle procedure consorziate tra le Aziende, al fine di giungere ad una equa ripartizione dei compiti tra le Aziende consorziate, pur rimanendo determinante quale criterio, quello del primario interesse alla gara ;
- che all'Azienda individuata quale capofila, compete l'espletamento della procedura di gara, il cui iter è normato dal D.Lgs.163/2006.

**Considerato tutto quanto sopra evidenziato, le parti come sopra identificate**

## **STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO**

### **Art. 1 – Valore delle premesse**

Tutte le premesse sopra evidenziate si considerano integralmente trascritte.

### **Art. 2 - Scopi e obiettivi dell'accordo**

Le Aziende sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano, laddove possibile sotto il profilo procedurale e ritenuto vantaggioso sotto l'aspetto economico, ad attivare forme di collaborazione in materia di approvvigionamento ed attività correlate, al fine di condividere obiettivi e soluzioni comuni, attraverso procedure di gara per la scelta degli Operatori Economici con i quali stipulare contratti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi.

Con tali iniziative si intendono conseguire:

- la riduzione dei costi per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi
- l'utilizzo razionale delle risorse economiche disponibili
- l'efficiente utilizzo delle risorse umane
- la standardizzazione di quanto da acquisirsi
- la razionalizzazione delle procedure
- utilizzo e sviluppo di sistemi tecnologici ed innovativi.

Le medesime Aziende, valuteranno, inoltre, la possibilità di attivare iniziative di scambio e crescita professionale, attraverso seminari e incontri di formazione e aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle procedure amministrative e tecniche.

### **Art. 3 - Attività**

Le Aziende operano nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con le linee guida regionali, prestando particolare attenzione a:

- esigenze coerenti tra le Aziende
- capacità del mercato di dare risposte adeguate
- livello qualitativo del servizio reso alle singole Aziende.

E' fatto carico ai Responsabili dei Servizi Acquisti/Provveditorato individuare le modalità attraverso le quali rendere noto a tutte le Aziende il programma aggiornato delle attività che ciascuna di esse intende attivare nell'arco dei successivi 12 mesi, attivando Tavoli Tecnici cui gli stessi Responsabili di Servizio sono da intendersi componenti.

### **Art. 4 - Azienda Capofila**

L'incarico di Capofila deve essere conferito dalle Aziende che aderiscono alla specifica procedura di gara consorziata, con provvedimento del Direttore Generale delle singole Aziende aderenti, che sintetizza l'incontro delle volontà delle Aziende.

Tra le incombenze conferite alla Azienda Capofila, si evidenziano sommariamente:

- curare i rapporti e le dovute comunicazioni con la Regione Sardegna
- coordinare i rapporti tra le Aziende aderenti alle iniziative aggregate
- procedere alla individuazione della commissione tecnica interaziendale, composta dagli utilizzatori delle Aziende coinvolte, che provvederà alla stesura del Disciplinare Tecnico.

A tale proposito si sottolinea che uno degli obiettivi primari delle Unioni di Acquisto è la standardizzazione e la omogeneizzazione delle caratteristiche tecniche dei

prodotti e/o dei servizi da acquisire, il che comporta che le aggiudicazioni dovranno essere uniche per lotti omogenei, per singola gara consorziata;

- redigere il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i relativi atti
- mantenere, con le Aziende coinvolte, costanti rapporti e fornire tutte le informazioni inerenti il proseguo dell'attività posta in essere
- procedere all'espletamento della gara
- procedere alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara
- procedere alla aggiudicazione definitiva.

Nella individuazione della Azienda Capofila deve essere garantita, laddove fattibile, un'alternanza opportunamente concordata tra le Aziende coinvolte.

#### **Art. 5 - Azienda Mandante**

Le Aziende mandati hanno l'obbligo di:

- formalizzare l'Unione di Acquisto finalizzata all'espletamento della gara
- conferire delega all'Azienda capofila a svolgere, in nome e per conto proprio, la procedura di gara
- attribuire mandato all'Azienda Capofila di rappresentare le Aziende fino all'atto deliberativo di aggiudicazione definitiva.

Rimane a carico di ciascuna Azienda consorziata la sottoscrizione del relativo contratto e la diretta gestione dei rapporti scaturenti dal contratto.

Correlativamente a ciò, sono a carico delle Aziende mandati gli adempimenti connessi al contratto: deposito cauzionale, gestione ordinativi di fornitura, liquidazione delle fatture, ecc, che saranno impostate e gestite da ciascuna Azienda in conformità alla propria organizzazione interna.

#### **Art. 6 - Spese**

Nelle procedure di gara in forma consorziata, rimane alla definizione delle singole Aziende, la individuazione modalità di rimborso del complesso delle spese sostenute dalla Capofila. Le Aziende devono definire preventivamente se le spese debbano essere divise in proporzione all'importo assegnato a ciascuna Azienda ovvero valutare la possibilità di compensazione a reciprocità di pari numero di gare.

#### **Art. 7 - I Responsabili dei Servizi Acquisti/Provveditorato**

I Responsabili dei Servizi Acquisti/Provveditorato rappresentano l'operatività delle Aziende sottoscrittrici del presente Accordo.

Al fine di attuarlo, è demandato ai Responsabili dei Servizi Acquisti/Provveditorato il compito di:

- definire la necessaria struttura organizzativa e operativa
- individuare le priorità e le iniziative da intraprendere
- coinvolgere i soggetti aziendali cointeressati alle attività del presente Accordo
- organizzare, a scadenze periodiche concordate, incontri tra i Responsabili stessi, al fine di verificare l'attuazione del presente Accordo e stimolare il confronto sulle principali tematiche ed innovazioni riguardanti il settore degli approvvigionamenti e le attività correlate a tale particolare settore.

Per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, i Direttori Generali delle Aziende sottoscrittrici assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché i Responsabili degli Acquisti/Provveditorato siano adeguatamente supportati da tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo di tali attività.

#### **Art. 8 - Clausole di estensione**

La collaborazione tra le Aziende cui al presente Accordo, si esplicita anche attraverso la c.d. *clausola di estensione*, ai sensi del D.Lgs.163/2006, che ciascuna Azienda si impegna sin d'ora ad inserire nei bandi, documenti di gara e nei contratti che stipulerà in conseguenza delle relative aggiudicazioni.

Tale clausola, i cui contenuti formali saranno oggetto di un apposito Accordo tra i Responsabili dei Servizi Acquisti/Provveditorato, deve garantire la possibilità di estendere i contratti a ciascuna Azienda firmataria del presente Accordo, nel rispetto dei principi di: trasparenza, correttezza, massima concorrenzialità, sempre ferma l'adesione volontaria delle Aziende e degli Operatori Economici aggiudicatari.

#### **Art. 9 - Altre forme di acquisizione**

Le Aziende aderenti al presente Accordo, restano comunque pienamente autonome nel ricercare altre forme di collaborazione riguardanti l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi che man mano si renderanno praticabili (Consip, e-commerce, e-procurement, ecc.)

#### **Art. 10-Flussi informativi**

Le Aziende sottoscrittrici dell'Accordo si impegnano a fornire la massima collaborazione nel comunicare i dati in proprio possesso qualora pervenga da una delle Aziende firmatarie una richiesta finalizzata all'effettuazione di indagini di mercato.

#### **Art. 11 - Norme di salvaguardia**

I Disciplinari di gara dovranno contemplare delle norme di salvaguardia, che devono essere condivise da tutte le Aziende consorziate. In tale contesto rientrano pure i casi in cui, nel corso della fornitura o del servizio, una o più Aziende debbano anticipatamente risolvere il contratto per grave inadempimento dell'Operatore Economico o per altra grave causa sopravvenuta e non prevedibile. In tale fattispecie, se ritenuto, dovrà essere garantita la esecutività del contratto, immutati i patti e le condizioni, per le altre Aziende non coinvolte nel contenzioso. Sarà a carico di ciascuna Azienda la possibilità di ricorrere a risoluzione contrattuale solo ed esclusivamente in limitati casi ampiamente motivati e documentati al fine di non rischiare e non vanificare i benefici conseguiti attraverso la procedura consorziate.

#### **Art. 12 - Durata dell'accordo**

Il presente Accordo non ha durata prestabilita. Le Aziende aderenti sono perciò libere di recedere dall'Accordo in qualunque momento dandone semplice comunicazione motivata alle altre Aziende e al competente Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna.

#### **Art. 13 - Contenzioso e Foro competente**

La gestione di eventuali contenziosi che potranno insorgere nel corso dell'espletamento della procedura di gara verrà affidata alla Azienda Capofila ancorché la materia del contendere risulti di specifico interesse delle altre Aziende. Eventuali contenziosi che potranno insorgere nel corso della gestione contrattuale verranno gestiti, in proprio, da ciascuna singola Azienda, cui competerà, altresì l'obbligo di notificare le altre Aziende, su ogni singola fase della controversia. Parimenti si procederà nel caso di accordi integrativi e/o migliorativi, successivi alla stipula contrattuale, sottoscritti da una o più Aziende.

Il Foro competente per la gestione di eventuali controversie sarà quello della sede legale della Azienda Capofila per le contestazioni riconducibili alla fase di espletamento della gara e quello dell'Azienda mandante per ogni questione successiva alla sottoscrizione del contratto, relativa alla gestione della fornitura/servizio.

**Art. 14 -Trasmissione Accordo**

Il presente Accordo, debitamente sottoscritto e datato, viene inviato per opportuna conoscenza all'Assessorato alla Sanità- Regione Sardegna.